Depositato in Data 5/10/18

RELAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO NR. 34 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1972.

La presente relazione vuole esplicare al meglio le motivazioni che mi hanno portato nel richiedere la modifica normativa dell'articolo 34 della Legge 27 Ottobre 1972, la quale modificava parzialmente l'art. 23 della Legge 17 Febbraio 1961 nr. 7.

L'articolo 34 consente oggi la possibilità per i datori di lavoro di licenziare un dipendente che non si presenti sul luogo di lavoro per un periodo continuativo di 365 giorni; alla scadenza di questi lo stesso può recedere unilateralmente il rapporto di lavoro in essere con conseguenze devastanti per il lavoratore, il quale non ha nemmeno la possibilità di poter accedere ad eventuali ammortizzatori sociali.

Considerando che la fattispecie viene rivolta per dipendenti che non si rechino nei luoghi di lavoro a seguito di malattia o di infortunio, considerando che il nostro ordinamento ritiene inviolabili i diritti dei malati e dei lavoratori, sono pertanto a richiedere la suddetta modifica normativa che preveda alla scadenza del 365 giorno l' obbligo da parte del datore di lavoro di richiedere una perizia medica nei confronti del prestatore d'opera, tale responso nel caso confermi l'inabilità dello stesso a rientrare presso il luogo di lavoro, confermerà comunque il proprio contratto di assunzione.

Al datore di lavoro verrà consentito dal 366 giorno di inabilità del dipendente di non dover più sostenere alcun costo relativo al mantenimento della maestranza, ferie, festività, tredicesima e trattamento di fine rapporto, fino al rientro da parte dello stesso presso il luogo di lavoro dove manterrà in ogni caso tutti i diritti pregressi ed acquisiti prima della temporanea malattia, questo consentirà quindi di non gravare ulteriormente sugli imprenditori penalizzati da questa situazione, visti gli sforzi compiuti dalla maggioranza di questi nel cercare di fare impresa in questo momento storico all'interno del nostro contesto.

Ritengo perciò di aver formulato una proposta che riesce ad esercitare pienamente il sacrosanto diritto del lavoratore di essere tutelato nel caso in cui si trovi in condizione di inabilità temporanea, ma nello stesso momento consente al datore di lavoro di non subire un' ulteriore penalizzazione derivante dalla carenza del dipendente, questo automatismo si rende

CONSIGNIÈRE INDIPONDENTE

necessario per il coordinamento delle leggi ad oggi previste nelle fattispecie di diritto del lavoro ed in quella di tutela dei diritti del malato e del lavoratore, per queste ragioni mi auguro che la modifica proposta sia valutata positivamente da parte di tutta l'aula consiliare.

Consphere hobferdence